

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DECRETO 1 DEL 14 Gennaio 2020

Oggetto: Corte dei Conti Delibera del Consiglio di presidenza - CDP - CP_DEL – 0000371. Nomina del Magistrato, approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle Funzioni di controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731


Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti Comuni del Cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio Speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, ai sensi dell’articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo, con il Presidente della Provincia di L’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un Coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, e coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9 e 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente delle Province dell’Aquila, di Pescara e di Teramo, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali ed in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane dell’Ufficio Speciale per i comuni del cratere, nel limite massimo di 50 unità, di cui al massimo 25 a tempo determinato, nonché le categorie ed i profili professionali del contingente di personale di cui al comma 5 dell’art. 67-ter decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l’apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Richiamato l'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inerente il personale assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere;

Visto il d.p.c.m. del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 4 del 15 agosto 2011 in materia di rendicontazione;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011 in materia di rendicontazione;

Richiamato l'art. 46-quinquies della Legge 21 giugno 2017, n. 96: “(Personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere). - 1. *A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità: a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione; b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio)”;*


Richiamata il parere reso dal Dipartimento di Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. 49209 del 26 luglio 2019, in atti USRC 4475 del 02-08-2019, al fine di consentire agli Uffici la verifica circa la correttezza del proprio operato nella corresponsione del trattamento economico accessorio disciplinato dall'art. 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relative al Personale delle Funzioni Locali e tutti gli atti *medio tempore* approvati ed in corso definizione in sede di contrattazione decentrata;

Visti e richiamati

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri Biennio economico 2004-2005 (CCNL PCM 2004-2005);
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri Quadriennio normativo 2006-2009 (CCNL PCM 2006-2009);

Richiamato l'art. 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 il quale ha disposto che: "*Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e' effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei Conti";

Richiamata la nota prot. 1325 del 23 ottobre 2020 con la quale è stata richiesta la nomina del Magistrato assegnato al controllo di compatibilità dei costi dell'Ufficio Speciale;

Preso atto della procedura concorsuale n. 4904 del 3 dicembre 2020 con la quale i magistrati della Corte dei Conti, appartenenti alle fasce A e B, con esclusione dei magistrati in servizio in uffici aventi sede nella Regione Abruzzo, sono stati invitati a comunicare la propria disponibilità al conferimento dell'incarico di controllo sulla compatibilità dei costi per l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;


Preso atto della Delibera del Consiglio di presidenza - CDP - CP_DEL – 0000371 adottata nell'adunanza del 15-16 dicembre 2020 e notificata all'Ufficio in data 28 dicembre 2020 con la quale il Consigliere Massimo Perin è stato designato per l'incarico di controllo sulla compatibilità dei costi per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni di Cratere (USRC), costituito a seguito degli eventi sismici del 2009, ai sensi dell'art. 57 ter della legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle funzioni di controllo ed all'impegno di spesa conseguente allo svolgimento delle predette funzioni.

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere,

DECRETA


- (i) Di prendere atto della designazione del Consigliere Massimo Perin per l'incarico di controllo sulla compatibilità dei costi per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni di Cratere (USRC);
- (ii) Di nominare pertanto il **Consigliere Massimo Perin** al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e per una durata di anni 3 (tre);
- (iii) Di approvare l'allegato Regolamento per lo svolgimento delle funzioni di controllo in attuazione delle previsioni di cui all'art. 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- (iv) Di demandare a successivo provvedimento la nomina del Gruppo di Lavoro per il supporto amministrativo di cui all'art. 4 del citato Regolamento;
- (v) Di trasmettere copia del presente atto in uno al Regolamento al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
- (vi) Di individuare il compenso spettante al Magistrato in analogia con i compensi riconosciuti in enti e amministrazioni similari in favore dei presidenti dei collegi di revisione, e dunque in un corrispettivo netto in busta di euro 15.000,00 annui, oltre ai contributi previdenziali e alle trattenute fiscali dovute, con conseguente impegno contabile a valere sulle risorse destinate di assistenza tecnica dell'Ufficio annualmente assegnate dal CIPE;
- (vii) Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente nomina ammontano a complessivi Euro 110.000,00 per l'intera durata dell'incarico ed onnicomprensivi;
- (viii) Di precisare che alla spesa per l'annualità 2021 si farà fronte mediante utilizzo delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 71 del 26 novembre 2020;
- (ix) Di precisare che la nomina di cui al presente provvedimento trova espressa copertura normativa nell'art. 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- (x) Di mandare la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai servizi competenti, per la corretta pubblicazione della stessa nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

**Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**
Ing. Raffaello Fico



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPATIBILITA' DEI COSTI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 1 - Fonti

1. Il presente Regolamento disciplina la durata e le modalità di funzionamento delle funzioni di controllo di compatibilità di cui all'art. 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 ove si prevede che: *“Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e' effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei Conti”*.


2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 2 – Composizione, durata in carica e indennità

1. Le attività di controllo vengono affidate ad un Magistrato della Corte dei Conti individuato secondo le previsioni di cui al richiamato art. 57-ter.
2. Il mandato dura in carica tre anni in analogia con le durate previste per i Collegi dei Revisori.
3. Al Magistrato è attribuita, per le funzioni svolte, un'indennità annua parametrata in analogia con i compensi riconosciuti in enti e amministrazioni similari in favore dei presidenti dei collegi di revisione, oltre al rimborso delle documentate spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute di volta in volta al fine di recarsi presso le sedi di lavoro, da presentarsi all'Ufficio entro i successivi trenta giorni.

Art. 3 - Le Funzioni

1. Il Magistrato, esaminate le fonti economiche e normative, verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
2. I controlli ed i riscontri sono eseguiti presso gli Uffici dell'Amministrazione USRC e presso tutte le strutture o dotate di autonomia contabile, organizzativa, amministrativa o gestionale.
3. Le sedute di controllo saranno oggetto di verbalizzazione.
4. I verbali, le eventuali osservazioni e le attestazioni di compatibilità saranno allegate al rendiconto annuale da trasmettere alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il controllo successive di competenza.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 4 - Supporto tecnico amministrativo

1. Il Magistrato si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture logistiche e strumentali dell'USRC.
2. Nell'ambito dell'Amministrazione, l'Area Amministrativa e Contabile e l'Area Giuridica assicurano il supporto alle attività del Magistrato, affidando tali compiti ad un Gruppo di Lavoro composto da propri funzionari inquadrati nella categoria contrattuale D o superiore, personale amministrativo di categoria C e collaboratori esperti e esterni già contrattualizzati.
3. Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro di cui al comma 2 provvede, sentito il Magistrato, agli adempimenti necessari alla convocazione delle riunioni nonché all'istruttoria della riunione stessa, ivi inclusa la trasmissione, mediante posta elettronica, della documentazione necessaria, da trasmettere. Provvede, altresì, all'attività post riunione, curando la trasmissione della copia del verbale al Titolare, nonché alla predisposizione degli estratti e trasmissione degli stessi alle strutture competenti per materia, all'archiviazione degli atti dei verbali e alla raccolta dei verbali stessi.
4. Il Coordinatore o un suo delegato partecipa alle riunioni con funzioni di supporto.
5. Il Magistrato può, in qualsiasi momento, procedere ad ispezioni e controlli e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili degli Uffici dell'Amministrazione, nonché ai sistemi informativi nei quali sono formati, conservati e gestiti i predetti atti.